

STATUTO ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA MARAFIKI PRIMARY SCHOOL ETS

Art. 1 - Denominazione.

1. E' costituita, nel rispetto del codice civile e della normativa contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e sue successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione senza scopo di lucro denominata "MARAFIKI PRIMARY SCHOOL E.T.S."

Art. 2 - Sede.

1. L'Associazione ha sede in 30016 Jesolo (VE). Piazza Brescia n. 10/C.
2. L'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica al presente Statuto, ma l'obbligo di sua comunicazione agli Uffici competenti.

Art. 3 - Finalità sociali e durata.

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche e di utilità sociale.
2. Le attività che svolge in via principale sono quelle previste dall'articolo 5, primo comma, lettere d) e u) del D.lgs 117/2017 e più specificatamente sono relative a educazione, istruzione, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
3. Per tali scopi l'associazione persegue esclusivamente finalità di carità e solidarietà sociale, in modo particolare verso i bambini, promuovendo ogni forma di iniziativa rivolta alla raccolta di fondi da destinare alle proprie attività istituzionali nel settore della scolarizzazione, istruzione e sulla tutela della salute, realizzando progetti educativi, culturali, sanitari, adozioni a distanza a favore delle popolazioni del terzo mondo, in questo specifico caso del Kenya.

- Favorire la scolarizzazione primaria e secondaria dei bambini di famiglie bisognose, sostenendo il costo delle quote scolastiche, dei libri di testo, dei pasti consumati a scuola, delle divise scolastiche e degli insegnanti;
- Alleviare le condizioni di indigenza dei componenti delle collettività seguite con donazioni di generi di prima necessità quali abbigliamento, alimenti e medicinali;
- Contribuire al Sostegno a distanza dei bambini;
- Contribuire alla costruzione di scuole, o al miglioramento delle strutture scolastiche già esistenti;
- Contribuire alla costruzione di strutture sanitarie e al miglioramento di quelle già esistenti.

4. I proventi delle attività saranno utilizzati per sostenere i costi delle iniziative istituzionali; in nessun caso possono essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta.

5. L'associazione può esercitare attività diverse da quella principale solo a livello secondario e strumentale, secondo criteri e limiti stabiliti dalle normative in materia, anche emanate successivamente.

6. L'Associazione ha durata illimitata ma potrà essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 4 Soci

1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche (in persona del loro rappresentante legale).

2. La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà per il Socio di esercitare il diritto di recesso.

3. I Soci sospesi non hanno diritto di voto in Assemblea sino al termine del mandato, fatto salvo l'obbligo di continuare a versare la quota associativa.

Art. 5 Adesione all'Associazione

1. La domanda di ammissione all'Associazione, accompagnata dal versamento della quota associativa, deve essere consegnata al Segretario dell'Associazione, debitamente compilata su apposito modulo e sottoscritta dalla persona fisica, o dal rappresentante legale della persona giuridica.

2. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla normativa di cui al Regolamento 2016/679 ed impiegati per le sole finalità perseguite dall'Associazione, previo consenso scritto del Socio.

3. Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei presenti. L'eventuale diniego deve essere motivato. Le deliberazioni sono comunicate agli interessati ed annotate nel libro dei Soci.

Art. 6 - Diritti dei Soci

1. Tutti i Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali e diritto di voto su tutte le questioni poste all'ordine del giorno in Assemblea ordinaria o straordinaria.

2. I Soci hanno diritto di voto solo se non sospesi ed in regola con il versamento della quota associativa e degli eventuali contributi approvati dall'Assemblea.

3. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di essere informati sulle attività dell'Associazione ed hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'Associazione.

Art. 7 - Doveri dei Soci - Rimborsi

1. I Soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- di pagare annualmente la quota associativa ordinaria alla scadenza stabilita, oltre eventuali contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea dei Soci.

L'omesso versamento di due annualità della quota associativa e dei contributi comporta la decadenza dalla qualità di Socio.

La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono soggetti a rivalutazione e sono improduttivi di interessi.

2. L'Associazione si avvale dell'attività prestata in forma gratuita dai propri associati, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

3. I Soci che hanno prestato la loro attività in favore dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. Sui rimborsi decide il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti valutata la situazione finanziaria dell'Associazione. Non sono ammessi rimborsi forfettari.

Art. 8 - Recesso ed esclusione del Socio

1. Il Socio può recedere dall'Associazione in ogni tempo mediante comunicazione scritta al Segretario. Il recesso deve essere esercitato entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, ovvero per altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione deve essere adeguatamente motivata. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato può proporre ricorso al giudice ordinario.

Art. 9 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Organo di controllo e/o Revisore dei conti.

2. Tutte le cariche sociali, sono assunte ed assolte a titolo gratuito per la durata di tre anni, salvo rielezione nella carica per ulteriori tre anni per una durata massima di sei anni consecutivi e salvo possibilità di elezione a diverso incarico. E' ammesso il cumulo di cariche solo per il Tesoriere

3. In ipotesi di carica resasi vacante per qualsiasi motivo durante il mandato, salvo quanto previsto per il Presidente, il Consiglio Direttivo

provvede a nuova nomina mediante cooptazione dei Soci votati e non eletti.

4. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a fini di svolgimento della funzione.

Art. 10 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci con diritto di voto. Hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare ai Soci con qualsiasi mezzo di comunicazione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la sede, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

5. Competenze dell'Assemblea sono:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva in via definitiva il bilancio e/ o rendiconto finanziario consuntivo ed il conto preventivo;
- delibera sulle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo o dai Soci da apportare all'Atto Costitutivo ed allo Statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

approva il Regolamento dell'Associazione ed i suoi emendamenti;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;

delibera su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 11 - Validità Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente anche per delega la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è validamente costituita con un numero di Soci presenti, in proprio o in delega, che rappresentino almeno 1/4 degli iscritti aventi diritto di voto.

2. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun Socio. Sono vietate deleghe permanenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

5. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altra associazione del Terzo Settore è validamente costituita con la

presenza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto anche per delega. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole di 3/4 dei presenti.

Art. 12- Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di minimo 2 (due) e massimo 5 (cinque) consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti ed è presieduto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo deve essere sempre composto da un numero dispari dei suoi componenti . Dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

3. La convocazione contenente l'ordine del giorno la data e la sede della riunione deve essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione ai membri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza anche entro tre giorni.

5. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di gestione dell'Associazione.

6. Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle attività per l'attuazione dei fini statutari avendo competenza generale salvo quanto dallo Statuto riservato all'Assemblea;

b) decidere in merito all'ammissione dei soci o alla loro esclusione;

c) determinare la misura e i termini di versamento della quota associativa;

d) redigere il bilancio e/ o il rendiconto consuntivo e preventivo ai sensi

di quanto previsto in materia dal D.Lgs 117/2017, da presentare all'assemblea nei termini previsti dallo statuto;

e) deliberare il cambio della sede ed istituire sedi decentrate;

f) costituire al suo interno un Comitato Esecutivo per la gestione operativa di parte o dell'intera attività istituzionale deliberandone la composizione, le competenze, il funzionamento e le scadenze.

7. Determinati poteri del consiglio possono essere conferiti, con apposita delibera, ad uno o più componenti dell'organo consiliare stesso, in forma congiunta o libera e disgiunta

8. Si decade dalla carica di Consigliere:

a) per dimissioni scritte ed inviate al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci;

b) per assenza senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio;

c) per perdita della qualifica di socio; in questi casi la decadenza viene deliberata, previa verifica dei presupposti, dal Consiglio Direttivo.

Il Consigliere può essere revocato per violazioni e gravi azioni contrarie allo statuto, ai regolamenti e alle finalità dell'associazione e in ogni altro caso nel quale si ravvisi ricorrere gravi motivi; la revoca del Consigliere viene in questo caso deliberata dall'Assemblea.

Nei casi di decadenza, di revoca o morte del Consigliere si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

Art. 13 - Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi.

2. Spetta al Presidente l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio al quale riferisce dell'attività compiuta e in casi di

necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma convocando al più presto il Consiglio Direttivo per la ratifica.

3. Il Presidente ha funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile. Ha l'obbligo di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci, di presiederle e di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può nominare procuratori per singoli atti.

5. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono assunte collegialmente dal Consiglio Direttivo, che può delegarle ad un Consigliere.

Art. 14 – Segretario

1. Il Segretario viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi.

2. Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo.

3. Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono: a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico; b) i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; c) il libro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le e-mail ed i numeri telefonici.

4. Il Segretario è il responsabile del trattamento dati ai sensi del Regolamento 2016/679.

Art. 15 – Tesoriere

1. Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura in carica tre anni e può essere rieletto per ulteriori tre anni per un massimo di sei anni consecutivi. La carica di Tesoriere può essere cumulativa con quella del Presidente e/o Segretario

2. Ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione. A tale scopo deve possedere specifiche conoscenze in materia di rendicontazione.

3. Gestisce direttamente il conto corrente bancario su procura scritta del Presidente.

4. Provvede alla regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate e le uscite; rimette ad ogni Socio l'estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova conserva assegni e altri documenti; redige il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo da sottoporre al visto del Revisore dei Conti.

5. Compete al Tesoriere la redazione annuale della documentazione necessaria a fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 16 – L'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti

1. La nomina di tali organi, di competenza dell'assemblea, è facoltativa entro i limiti stabiliti del D.Lgs 117/2017. In caso di superamento di tali limiti, vengono applicate le norme relative alla Riforma del Terzo

Settore (D.lgs. 117/2017) e della legislazione connessa, specificatamente previste in materia di revisione e controllo.

Art. 17 - Risorse economiche

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- quote e contributi ordinari e straordinari degli associati e/ di terzi;
- sovvenzioni o aiuti finanziari di privati, Stato, enti o istituzioni;
- raccolte pubbliche di fondi ;
- eredità, donazioni e legati;
- altre entrate per attività , anche commerciali, connesse direttamente o indirettamente agli scopi istituzionali dell'associazione;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia, nello specifico , quelle diverse previste dal comma 5 (cinque) dell'articolo 3 (tre) del presente statuto;

2. L'Associazione può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti correnti, stipulare contratti, firmare assegni, effettuare versamenti e prelevamenti.

3. Le attività svolte dall'Associazione non hanno scopo di lucro ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate devono essere utilizzate per lo svolgimento esclusivo dell'attività' statutaria.

4. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo settore.

5. È fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un bilancio e/rendiconto finanziario, secondo le disposizioni di legge e/o statutarie.

ART. 18 Esercizio sociale – Libri sociali – Bilancio e/o Rendiconto Finanziario e conto preventivo

1. L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ossia entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio e/o rendiconto finanziario, da redigere seguendo i dettami previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Viene applicata in toto la normativa del D.lgs 117/2017 relativamente ai libri sociali obbligatori, alle scritture contabili e alla redazione del bilancio di fine d'anno già citato. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

3. Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuata. L'Associazione può anche realizzare attività di raccolta fondi organizzate e continuative, anche mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione ed erogazione di beni o servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi. A riguardo si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del D.lgs. 117/2017.

Art. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dal D.lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi in materia di Associazioni del Terzo Settore.

.....,

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.